



Esposizione Internazionale delle
Macchine, Impianti e Tecnologie
per la Filiera Agricola.

AGRILEVANTE

Bari, 12-15 ottobre 2017



Condizioni generali di partecipazione



Organizzata da Federunacoma Surl. È un'iniziativa Fiera del Levante
Info: tel (+39) 06 432.981 - fax (+39) 06 4076.370 - agrilevante@federunacoma.it



Con il supporto di



Ministero dello Sviluppo Economico



www.agrilevante.eu

N.B.

Per "Organizzatore" si intende la FEDERUNACOMA surl con sede in Roma, Via Venafrò, 5.



AGRILEVANTE

Esposizione Internazionale delle Macchine, Impianti e Tecnologie per la Filiera Agricola.

Bari, 12-15 ottobre 2017



Organizzata da FederUnacoma Surl.
È una iniziativa di Fiera del Levante



FIERA DEL LEVANTE

Condizioni generali di partecipazione

DEFINIZIONI

Nel testo del presente contratto i sottoindicati termini hanno il seguente significato:

"Manifestazione": si riferisce alla biennale Internazionale delle macchine, impianti e tecnologia per la filiera Agricola, organizzata dalla FEDERUNACOMA Surl **"Ente"**: indica l'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari; **"FEDERUNACOMA Surl"**: indica Società Organizzatrice o Organizzatore; **"Ditta Espositrice"**, **"Espositore"**, **"Richiedenti"**: indicano il potenziale Espositore che, sottoscrivendo le presenti Condizioni Generali, propone di stipulare il contratto; **"Contratto di Esposizione"**: il rapporto contrattuale che si perfeziona con l'accettazione da parte della FEDERUNACOMA Surl della "domanda di ammissione", regolato dal presente testo; **"Domanda di Ammissione"**: rappresenta la proposta contrattuale irrevocabile del richiedente; **"Conferma di ammissione"**: è l'unico documento che comprova il perfezionamento del contratto di esposizione; **"Regolamento Tecnico"**, **"misure di prevenzione"**, **"norme in tema di sicurezza"**: costituiscono il complesso delle norme pubblicate nel fascicolo "Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno del quartiere fieristico"; **"Informazioni per gli Espositori"**: è il fascicolo contenente le indicazioni in ordine ad alcuni servizi messi a disposizione sia da FEDERUNACOMA Surl che dalla Fiera del Levante, con i relativi costi e la modulistica necessaria.

Art. 1 - SEDE E DATA DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione ha luogo in Bari, nel mese di Ottobre con cadenza biennale, per la durata di quattro giorni, con facoltà da parte dell'Organizzatore di protrarre o contrarre il periodo di svolgimento, nonché di variare eventualmente la data di apertura o addirittura di annullarla, in rapporto a particolari esigenze di carattere tecnico-organizzativo, senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità.

Art. 2 - AMMISSIONE AL SALONE

Sono ammessi alla manifestazione costruttori, rappresentanti, concessionari, grossisti, agenti esclusivi, oltre agli Enti vari ed organizzazioni italiane ed estere del settore. Nel caso che un rappresentante o distributore di più ditte intenda partecipare all'esposizione dovrà presentare domanda di ammissione per ogni singola ditta rappresentata distribuita. L'Organizzatore si riserva la facoltà di escludere dall'esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione.

Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE

La "domanda di ammissione", redatta sull'apposito modulo, deve pervenire alla FEDERUNACOMA Surl, accompagnata dal versamento dell'importo previsto dall'art.4.

Essa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile per il solo richiedente, il quale riconosce espressamente la piena facoltà della FEDERUNACOMA Surl di accettare o meno la proposta.

Per tale ragione, le indicazioni di posizione, dimensione, tariffa nonché le condizioni e/o variazioni di qualunque altro genere, poste eventualmente dal richiedente nella "domanda di ammissione" non sono in alcun caso impegnative per FEDERUNACOMA Surl che, fermo restando la facoltà di accogliere o meno la domanda stessa a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso e comunque il diritto di variarle e di procedere all'assegnazione del posteggio con le variazioni apportate.

Il contratto di esposizione, pertanto, si concluderà unicamente nella fase, modi ed elementi contenuti nella "accettazione della domanda di ammissione" di cui al successivo art. 6.

La Ditta partecipante può ospitare nel proprio posteggio, previa autorizzazione della FEDERUNACOMA Surl, fino a due ditte, purché le attrezzature o i prodotti delle ditte ospiti siano pertinenti al settore della Ditta assegnataria del posteggio ed esistano, con la stessa, documentati rapporti commerciali. In tal caso, la Ditta ospite è tenuta a formalizzare la sua presenza, sottoscrivendo regolare domanda di partecipazione accompagnata dal versamento della quota d'iscrizione, oltre IVA.

La "domanda di ammissione", inoltrata da rappresentanti concessionari od agenti, deve contenere l'indicazione della Ditta proponente e della sua sede ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'esistenza e la permanenza del rapporto con la Ditta stessa, fatta salva per la FEDERUNACOMA Surl la facoltà di effettuare qualsiasi accertamento in proposito.

La "domanda di ammissione" deve essere obbligatoriamente corredata dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. od all'Albo delle Imprese Artigiane, per le aziende che rivestono tale qualifica - rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

In ogni caso, con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" il proponente dà espressamente atto di aver agito, in riferimento al presente rapporto, nell'ambito della propria attività d'impresa d'agenzia od altro. FEDERUNACOMA Surl si riserva la possibilità di autorizzare l'organizzazione, a particolari condizioni ed all'interno della superficie espositiva, di specifiche esposizioni di carattere collettivo.

Le domande di partecipazione di Aziende in liquidazione non saranno accettate.

La quota di iscrizione è dovuta da ogni ditta richiedente nella misura di € 520,00 = (cinquecentoventi) più IVA, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute dall'Organizzatore per l'istruzione e la definizione della pratica di partecipazione.

Per ogni ditta rappresentata, la quota di iscrizione è ridotta a € 200,00 = (duecento) più IVA.

La quota di iscrizione è comprensiva dei seguenti servizi:

- assicurazione della responsabilità civile verso terzi
- allacciamento, verifica e consumo di energia elettrica fino a 3 kw
- 100 biglietti invito
- tessere e parcheggi espositori
- assolvimento dell'imposta comunale sulla pubblicità
- inserimento nel catalogo ufficiale di manifestazione come regolamentato dal successivo art. 15
- inserimento nel catalogo on-line del sito web.

La tariffa, espressa a metro quadrato, è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Partecipazione al Salone e nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, nonché degli eventi complementari predisposti dall'organizzazione in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma della manifestazione, inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. Con la domanda di "ammissione", le ditte richiedenti dovranno versare un importo a titolo di anticipo cauzionale, pari:

- la quota di iscrizione
- al 30% del canone di adesione

Il tutto più IVA sul totale.

Il versamento di detto anticipo non costituisce vincolo per la FEDERUNACOMA Surl, la quale pertanto – conformemente a quanto stabilito dal successivo art. 6 – si riserva, comunque, il diritto di accogliere o meno, a suo insindacabile giudizio, la "domanda di ammissione".

Art.4 - QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE R.C.T.; ANTICIPO

La Società Organizzatrice deciderà inappellabilmente sull'accettazione delle domande, con assoluta autonomia e con il solo obbligo di precisare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all'Organizzazione almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora l'espositore ne faccia formale istanza entro 30 giorni dalla chiusura del Salone. In caso di decisione affermativa l'Organizzatore informerà il richiedente della propria accettazione che, con l'attribuzione della qualità di partecipante, assumerà i diritti e gli obblighi previsti dal presente Regolamento.

In caso di non accettazione della domanda, la FEDERUNACOMA Surl è tenuta alla restituzione, senza corresponsione d'interessi, di quanto versato dal richiedente all'atto della presentazione della "domanda di ammissione". Le domande di aziende in liquidazione non saranno accettate.

Art.5 - ACCETTAZIONE

I posteggi sono raggruppati in settori merceologici ed assegnati agli Espositori, considerato il genere di prodotti da questi indicato nella "domanda di ammissione".

Il partecipante è tenuto ad esporre soltanto i prodotti elencati nella "domanda di ammissione" ed esclusivamente nei limiti dimensionali dei posteggi assegnatigli. In caso di inosservanza, la FEDERUNACOMA Surl è fin da ora autorizzata a procedere alla rimozione dei prodotti dai posteggi delle Ditte espositrici che contravvengono a quanto sopra; la rimozione sarà a rischio e spese dell'Espositore.

L'assegnazione dei posteggi e delle aree aperte su due, tre o quattro lati, è a esclusiva discrezione dell'Organizzatore. Ai fini della precedenza nell'ammissione verrà tenuto conto della data e dell'ordine di arrivo delle domande di ammissione.

L'assegnazione definitiva del posteggio sarà comunicata agli espositori entro e non oltre il 15° giorno antecedente l'apertura di Agrilevante. L'Organizzatore ha facoltà di modificare in ogni momento, per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore, la struttura e l'ubicazione dei posteggi, senza che l'Espositore possa richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni. L'organizzatore si riserva di assegnare posteggi anche in aree non risultanti dalla pianta predisposta.

Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI STANDS

Al momento dell'iscrizione alla manifestazione l'Espositore è tenuto al pagamento della quota d'iscrizione e del 30% del totale di mq. prenotati e, degli oneri accessori più IVA.

Il saldo dovuto va versato alla FEDERUNACOMA Surl dalla ditta espositrice entro e non oltre i **30 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione**.

Tutti i pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario a INTESA SANPAOLO Filiale di Roma - Viale Palmiro Togliatti 1487 - IBAN IT 57 B 03069 03396 100000007344 SWIFT/BIC: BCITITMM intestato a FEDERUNACOMA Surl, P.I. IT 04227291004 (allegare copia della ricevuta di versamento).

ART. 7 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Gli stands verranno messi a disposizione degli Espositori cinque giorni prima (per le aree esterne) e sei giorni prima (per le aree nei padiglioni) dall'inizio della manifestazione ed il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente all'inaugurazione del Salone ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempimento del partecipante.

Gli stands non occupati entro due giorni antecedenti l'inaugurazione di Agrilevante saranno considerati abbandonati e la Società Organizzatrice ha piena facoltà di disporre e di utilizzazione in qualsiasi forma o di assegnarli ad altri espositori, senza l'obbligo di rimborso alcuno.

La ditta espositrice è l'unica responsabile e custode del posteggio, per tutto il periodo nel quale lo stesso è occupato. È pertanto a carico della stessa l'osservanza di ogni norma per evitare di cagionare danni a terzi

ART. 8 - FACOLTA' DI RECESSO; CONSEGNA DEGLI STANDS

in genere e l'adozione degli opportuni accorgimenti per evitare che merce esposta subisca danni o furti. In nessun caso FEDERUNACOMA Surl e l'Ente Autonomo Fiera del Levante saranno responsabili degli eventi sopra indicati. L'uso dei posteggi, una volta assegnati, è soggetto alle norme del "Regolamento Tecnico" contenuto nel fascicolo "Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno del quartiere fieristico", del quale il proponente dichiara di aver già preso visione e di ben conoscere, obbligandosi espressamente ad osservare detto regolamento in ogni sua parte ed a farlo osservare dai propri collaboratori, dipendenti, personale in genere, ospiti, fornitori. Ciò anche in quanto detto regolamento reca norme e prescrizioni in materia antinfortunistica, di prevenzione incendi e sinistri e relative alla sicurezza in genere.

ART. 9 - ALLESTIMENTI INSEGNE

La superficie che FederUnacoma surl mette a disposizione degli Espositori in padiglione o in area esterna, è da considerarsi nuda, salvo richiesta di stand preallestito.

L'Espositore è tenuto a presentare a FederUnacoma surl, almeno trenta giorni dall'inizio della manifestazione, il progetto di allestimento del proprio stand per approvazione. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti e dei cartelli insegna rimane esclusivamente a carico della ditta espositrice, che esonera espressamente la FEDERUNACOMA Surl e l'Ente Autonomo Fiera del Levante per tutti i danni eventualmente provocati a sé medesimo o a terzi. È inoltre esclusa per FEDERUNACOMA Surl e per l'Ente Autonomo Fiera del Levante ogni responsabilità in ordine all'effettuazione dei lavori di allestimento in genere dei posteggi, sia nei confronti dei terzi che del personale addetto, responsabilità che resta esclusivamente a carico della ditta allestitrice e/o espositrice committente.

Nella redazione del progetto e nella esecuzione dei lavori, va tenuto presente che:

- l'Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli, individuabile mediante righe a vernice o nastri adesivi, in quanto non sono previste pareti di delimitazione;
- Il retro delle pareti a confine con altri stand o affaccianti su un corridoio deve essere perfettamente rifinito e verniciato con colore bianco;
- gli allestimenti dei posteggi non devono superare l'altezza di tre metri e, comunque, devono essere sempre contenuti entro i limiti di altezza massima indicati nella planimetria di ciascun padiglione, che viene inviata unitamente alla "conferma di ammissione";
- gli allestimenti possono superare il limite di altezza dei tre metri, esclusivamente su preventiva autorizzazione di FederUnacoma surl;
- in generale non è consentito l'allestimento dei posteggi in area esterna, salvo specifica autorizzazione dell'Organizzatore;

L'apposizione di insegne è soggetta alla seguente regolamentazione:

- negli stands pre-allestiti, l'insegna è apposta a cura di FEDERUNACOMA Surl su apposita tabella, che non è possibile ricoprire con altra insegna da parte dell'Espositore;
- negli stands senza pre-allestimento: nel caso in cui si realizzi l'allestimento, l'insegna ne farà parte integrante e pertanto sarà contenuta entro i limiti di altezza autorizzati per l'allestimento. Nel caso in cui non si realizzi l'allestimento, eventuali insegne dovranno sottostare ai limiti di altezza massima consentiti per l'allestimento;
- nei posteggi su superficie scoperta è consentita l'apposizione di cartelli insegna fino a metri quattro da terra. È ammessa l'installazione di richiami pubblicitari quali cartelli, insegne luminose, standardi e bandiere solamente entro i consentiti limiti dimensionali, di superficie e di altezza, dei posteggi. Al di fuori di tali limiti la ditta espositrice avrà cura di richiedere la preventiva autorizzazione di FEDERUNACOMA Surl, corrispondendo, inoltre, il relativo canone di pubblicità. Non è assolutamente consentito l'utilizzo di striscioni pubblicitari sia all'interno che all'esterno dei padiglioni. In caso di inottemperanza al presente divieto, la FEDERUNACOMA Surl provvederà - senza alcun preventivo avviso - alla loro rimozione ed immagazzinaggio, addebitando le relative spese alla Ditta espositrice, non assumendo peraltro alcuna responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura derivanti dalle operazioni di rimozione.

ART. 10 - PRESCRIZIONI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'Espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal DLgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:

1. verificare anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
2. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'Espositore dovrà promuovere l'azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell'operare all'interno del quartiere fieristico. L'attività di allestimento e smontaggio dello stand è soggetto alle norme del Regolamento Tecnico e sarà a totale responsabilità dell'Espositore che dovrà provvedervi, direttamente o a mezzo di ditte terze, rispettando le procedure di sicurezza previste dal DLgs 81/08.

Art. 11 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO

In base alla legge n. 248 del 4/8/2006, conversione del decreto Bersani (D.L.223/06), è fatto obbligo a tutti i lavoratori di esporre il tesserino di riconoscimento con generalità, fotografia e indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, l'obbligo incombe in solido sul committente dell'opera.

I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna.
Le spese di ripristino, per eventuali danni causati dagli Espositori o dal loro personale ai posteggi, alle strutture, alle installazioni od agli impianti della manifestazione, saranno a loro completo carico. Detti ripristini verranno eseguiti esclusivamente a cura dell'Ente Autonomo Fiera del Levante e ad esso dovranno essere rimborsati.

**Art. 12 -
DANNI**

Con la dichiarazione di accettazione ed approvazione delle specifiche clausole del Contratto di esposizione, l'Espositore, a garanzia dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, con specifico riferimento a quelli concernenti il pagamento di somme dovute alla Società Organizzatrice, autorizza la FEDERUNACOMA Srl stessa a trattenere le merci esposte ed i materiali utilizzati per l'allestimento.

Le merci ed i materiali di cui al comma precedente saranno rimosse e depositate in magazzini a rischio e pericolo dell'Espositore, il quale a partire dal terzo giorno di giacenza dei materiali è tenuto al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di giacenza e per ogni 10 mq. di superficie occupata.

La Società Organizzatrice si riserva di procedere allo sgombero delle merci e dei materiali ponendo a carico dell'Espositore le relative spese.

Superati infruttuosamente i 30 giorni di giacenza, l'Organizzatore provvederà alla vendita all'asta dei beni in giacenza, trattenendo a titolo di rimborso il relativo ricavo, fatto salvo il maggior danno.

**Art. 13 -
GARANZIA
REALE CREDITI**

Le merci in genere, le campionature di esposizione ed i materiali di allestimento introdotti nel quartiere fieristico non possono uscire se non dopo la chiusura della manifestazione.

La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di rilasciare permessi speciali di uscita, in caso di giustificati motivi dichiarati per iscritto dai partecipanti. Al termine della manifestazione, le merci esposte ed il materiale di arredamento possono essere rimossi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo "Buono di uscita", che verrà rilasciato unicamente a quanti siano in regola con i pagamenti dovuti da FEDERUNACOMA Srl.

La Ditta espositrice autorizza sin da ora espressamente che FEDERUNACOMA Srl, delegando incaricati muniti di cartellini identificativi, possa eseguire in qualunque momento ispezioni e verifiche sulle merci, i prodotti ed i materiali fino all'uscita degli stessi dal quartiere fieristico. La presente disposizione si applicherà anche nell'ipotesi in cui la detenzione o il possesso delle merci, prodotti e materiali sia attribuita dalla Ditta espositrice ad un terzo trasportatore.

Dopo la chiusura della manifestazione, i posteggi devono essere resi liberi nel termine e nell'ambito degli orari stabiliti da FEDERUNACOMA Srl con apposite disposizioni, tempestivamente diramate alle ditte espositrici.

Trascorso inutilmente detto termine, il materiale s'intenderà abbandonato e FEDERUNACOMA Srl provvederà a disporne lo sgombero, addebitando all'Espositore inadempiente le relative spese di sgombero e di magazzinaggio, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia di detto materiale e/o agli eventuali danneggiamenti da questo subiti.

**Art. 14 -
ENTRATA
ED USCITA MERCI;
"BUONO DI USCITA";
SGOMBERO
POSTEGGI**

FEDERUNACOMA Srl provvede, senza che ciò costituisca impegno in quanto nel proprio esclusivo interesse, alla compilazione e stampa di un Catalogo Ufficiale. Alle ditte espositrici è consentito figurarvi esclusivamente con le voci merceologiche indicate nell'apposito modulo, che viene trasmesso unitamente alla "conferma di ammissione".

L'Organizzatore declina qualsiasi responsabilità, per eventuali errori ed omissioni che dovessero verificarsi nella composizione e stampa del Catalogo Ufficiale e per il mancato inserimento dei dati relativi agli Espositori, la cui pratica di partecipazione non è stata definita entro il 30 agosto 2017.

L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le voci merceologiche tutte le volte che lo riterrà opportuno e utile.

Le ditte espositrici possono effettuare inserzioni pubblicitarie nel catalogo ufficiale e pianta guida, previo pagamento del canone stabilito per tali forme di pubblicità.

La FEDERUNACOMA Srl si riserva di inviare tempestivamente tutta la documentazione, concernente tale forma di pubblicità, alle ditte che hanno sottoscritto la domanda di ammissione, senza che ciò possa significare implicita accettazione della domanda stessa.

**Art. 15 -
CATALOGO
UFFICIALE;
PIANTA GUIDA**

Pubblicità gratuita. Agli Espositori è consentito di svolgere gratuitamente, entro i limiti indicati al precedente art. 9, soltanto quella azione pubblicitaria che, per la sua esteriorità e per la sua sostanza, non costituisca rapporto di diretto raffronto con quella di altro Espositore e non sia, comunque, di disturbo a terzi.

La pubblicità per conto terzi, nei limiti del posteggio, è rigorosamente vietata.

Pubblicità a pagamento. La pubblicità in Fiera sulla base di appositi tariffari, può effettuarsi nelle seguenti forme principali: luminosa, inserzionistica, cartellonistica e affine, monumentale, con veicoli pubblicitari. Essa non può essere esposta e realizzata se non nelle forme, quantità, misura e postazione concordate per iscritto tra la FEDERUNACOMA Srl e gli interessati, e previo pagamento del relativo canone.

Pubblicità non autorizzata. In caso di pubblicità non autorizzata per iscritto dall'Organizzatore, o eccedente i limiti dell'autorizzazione stessa, la FEDERUNACOMA Srl si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione dei manufatti, strutture o quant'altro, addebitando all'inadempiente le relative spese e/o di applicare le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 22. Resta inteso, comunque, che la FEDERUNACOMA Srl non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente causati ai manufatti stessi ed alle strutture nelle operazioni di rimozione.

Si conviene espressamente che ogni forma di pubblicità avviene ad esclusiva iniziativa del richiedente e su indicazioni fornite dallo stesso, senza che FEDERUNACOMA Srl abbia il potere o la semplice facoltà di

**Art. 16 -
PUBBLICITA'**

controllare la pubblicità, né nella sua veste grafica, né nel contenuto. Pertanto, il richiedente la pubblicità dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la FEDERUNACOMA Surl e l'Ente Autonomo Fiera del Levante da ogni e qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata da terzi in genere per violazione di diritti d'autore, di proprietà intellettuale ed industriale in genere, di segreti industriali e non, assumendosi anche le relative spese dei consulenti che la FEDERUNACOMA Surl dovesse incaricare per restituire alle pretese dei terzi danneggiati.

Art. 17 - SERVIZI; ILLUMINAZIONE; ANTINCENDIO

FEDERUNACOMA Surl si riserva il diritto di gestire, disciplinare od appaltare qualsiasi servizio che ritenga opportuno istituire, stabilendo le relative norme che intendono obbligatorie per tutti gli Espositori.

Per i servizi a pagamento FEDERUNACOMA Surl, nell'interesse degli Espositori, ha concordato tariffe preferenziali con taluni fornitori, cui possono essere rivolte le richieste concernenti le prestazioni dei servizi, sulla base delle norme e tariffe pubblicate nel fascicolo "Informazioni per gli Espositori" le quali, pertanto, si intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Generali, senza che da ciò derivi responsabilità di alcun genere a carico di FEDERUNACOMA Surl o dell'Ente Autonomo Fiera del Levante in ordine alle prestazioni di tali fornitori.

Nell'eventualità che la ditta espositrice, per le sue esigenze, non intenda avvalersi dei fornitori anzi indicati, dovrà darne preventiva segnalazione a FEDERUNACOMA Surl ferma restando la responsabilità della Ditta Espositrice anche per atti o fatti dei propri fornitori di fiducia. Resta inteso che gli stessi dovranno attenersi alle indicazioni operative di FEDERUNACOMA Surl e dell'Ente Autonomo Fiera del Levante, alle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico" di cui al precedente art. 8 e dovranno salvaguardare l'immagine, anche commerciale, dell'Organizzatore e dell'Ente e dei propri padiglioni e l'uniformità estetico – funzionale degli allestimenti: pertanto, in caso di violazione di quanto qui previsto da parte dei fornitori scelti dalla Ditta espositrice, l'Organizzatore – ferma ogni azione risarcitoria – in ogni caso si riserva la facoltà di vietare l'accesso delle ditte fornitrici anzidette all'interno del quartiere. L'Organizzatore provvede all'illuminazione generale di tutti i padiglioni destinati alle varie sezioni merceologiche, ad eccezione delle superfici allo scoperto e dei padiglioni isolati, per questi ultimi l'impianto interno dovrà essere eseguito a cura e spese della Ditta interessata, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge. I padiglioni destinati alle sezioni merceologiche sono muniti di prese di corrente per l'attacco degli impianti delle ditte espositrici. I relativi consumi superiori alla potenza inclusa nella quota di iscrizione, di cui all'Art. 4 del presente Regolamento, verranno addebitati secondo quanto previsto nel modulo "Forniture tecniche supplementari". La ditta espositrice è sempre responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati dal proprio impianto, riservandosi FEDERUNACOMA Surl la facoltà di procedere alla chiusura del posteggio in casi di gravità. Agli effetti di una corretta politica di prevenzione degli incendi, nel comune interesse anche delle ditte espositrici, FEDERUNACOMA Surl provvederà a dare in dotazione a nolo ad ogni Ditta espositrice, per il periodo della manifestazione, un estintore portatile per ogni 200 mq. circa di superficie espositiva, unitamente alle istruzioni di funzionamento. Detta dotazione di estintore è obbligatoria per tutte le ditte espositrici. Al termine dell'esposizione l'Espositore provvederà a consegnare l'estintore c/o gli sportelli Assistenza Tecnica dell'Ente. L'Espositore riconosce ed accetta espressamente che, in caso di mancata restituzione secondo le apposite modalità, l'apparecchio verrà addebitato al costo.

Art. 18 - PULIZIA

L'Organizzatore durante la manifestazione provvede a far eseguire la pulizia dei corridoi e delle zone comuni dei padiglioni. La pulizia dei posteggi, invece, è a carico degli Espositori che potranno avvalersi del proprio personale di servizio al posteggio, oppure di apposito servizio di pulizia predisposto da FEDERUNACOMA Surl, che sarà espletato, con tariffe preferenziali, da primarie aziende specializzate.

Art. 19 - VIGILANZA ED ASSICURAZIONE

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. La FEDERUNACOMA Surl e Fiera del Levante pur provvedendo per tutta la durata del Salone ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del quartiere fieristico, sono esonerate da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furto e/o danni delle merci esposte nei posteggi o, comunque giacenti nel quartiere fieristico, che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. Il valore di dette merci deve essere assicurato, a cura di ciascun Espositore, contro "tutti" i rischi. L'Espositore sarà responsabile anche verso Fiera del Levante di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorchè collaudati da Fiera del Levante. FEDERUNACOMA Surl, nell'interesse degli Espositori, provvede direttamente all'assicurazione di responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi dalle merci e materiali di allestimento o di proprietà dei citati Espositori, sino alla concorrenza di € 10.000.000,00 per ciascun sinistro con il limite di € 10.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata e € 10.000.000,00 per danni a cose ed animali, qualunque sia il numero, anche se appartenenti a più persone. La copertura assicurativa prevede una franchigia fissa per ogni sinistro di € 1.500,00 = (millecinquecento). La predetta assicurazione non esclude la responsabilità dell'Espositore in ordine a danni di valore superiore ai limiti di garanzia concordati, per cui le ditte interessate ad una copertura di maggiore ampiezza sono tenute a segnalare ad FEDERUNACOMA Surl l'eccedenza di massimale richiesto, con l'obbligo di versare il supplemento di premio, che verrà stabilito dalla Compagnia assicuratrice. Il mancato adempimento a quanto qui previsto produrrà ipso iure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del C.C., con l'obbligo della ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento di maggior danno.

A tal fine l'Organizzatore potrà, in qualunque momento, chiedere alla ditta espositrice l'esibizione delle coperture assicurative che essa ha l'obbligo di stipulare. L'Espositore rinuncia ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, l'Organizzatore e Fiera del Levante. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e Fiera del Levante, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e Fiera del Levante da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, nel suo allestimento e disallestimento, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso.

Ai fini dimostrativi e previa autorizzazione di FEDERUNACOMA Srl, le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia nei confronti di chiunque sia presente, a qualunque titolo, nel quartiere fieristico.

Le ditte interessate, dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materie escludendosi, al riguardo, qualsiasi responsabilità di FEDERUNACOMA Srl e dell'Ente Autonomo Fiera del Levante per danni diretti o indiretti a persone o cose.

Art. 20 - MACCHINARI IN AZIONE

La manifestazione, per il periodo della sua durata, è aperta agli operatori ogni giorno, secondo l'orario che FEDERUNACOMA Srl si riserva di stabilire e di comunicare tempestivamente alle ditte espositrici.

Gli espositori si impegnano ad attivare i propri posteggi nel rigoroso e puntuale rispetto dell'orario di apertura al pubblico.

Pertanto, ove il posteggio dovesse restare chiuso per un periodo di tempo di almeno quattro ore complessive, anche non consecutive ed anche per frazioni di ora, ciò produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con l'obbligo della ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, viene espressamente convenuto che il personale di FEDERUNACOMA Srl potrà provvedere direttamente alla rimozione degli ostacoli che eventualmente siano di impedimento alla visibilità di quanto esposto, esonerando espressamente FEDERUNACOMA Srl e l'Ente Autonomo Fiera del Levante da ogni e qualsiasi responsabilità sia in ordine ai danni eventualmente procurati ai posteggi stessi ed ai beni in essi contenuti, sia al verificarsi di mancanze o sottrazioni di questi ultimi. Ugualmente, gli Espositori dovranno provvedere alla chiusura dei posteggi rispettando, senza eccezione alcuna, l'orario di chiusura al pubblico.

Art. 21 - INGRESSI; ORARI

A tutti gli Espositori è assolutamente vietato:

- a. la cessione totale o parziale dei posteggi, anche gratuita, salvo espressa autorizzazione di FEDERUNACOMA Srl;
- b. l'esposizione, l'uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, depliant e simili, che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politico o creino polemica concorrenziale con altri Espositori;
- c. la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi;
- d. la propaganda e i giudizi che possano apparire critici ed offensivi ad istituzioni politiche sociali, nazionali e non;
- e. la permanenza, anche di propri dipendenti, nel quartiere fieristico o nei singoli padiglioni o settori dopo la chiusura serale di esso;
- f. effettuare pubblicità per conto terzi e pubblicità non preventivamente autorizzata per iscritto;
- g. le dimostrazioni pratiche non specificatamente autorizzate su preventiva richiesta;
- h. fotografare, filmare, disegnare o, comunque riprodurre i prodotti e le merci esposte negli stands nonché i posteggi che li ospitano, senza l'autorizzazione scritta degli Espositori interessati e di FEDERUNACOMA Srl;
- i. eseguire modifiche o mutamenti di colore alle strutture ed agli allestimenti dell'Ente,
- j. effettuare lavori nel posteggio durante le ore di visita del pubblico;
- k. applicare autoadesivi su qualsiasi struttura dell'Ente;
- l. utilizzare richiami pubblicitari quali striscioni a traguardo;
- m. circolare durante la manifestazione, con qualsiasi veicolo nel Quartiere Fieristico e lasciare in sosta autocarri, anche se vuoti e veicoli pubblicitari;
- n. l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della manifestazione: in tali circostanze l'Organizzatore potrà rimuovere d'ufficio i prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della manifestazione, addebitando all'espositore le spese di rimozione e stoccaggio. A tale scopo l'Organizzatore è espressamente autorizzato ad accedere allo stand dell'Espositore anche in assenza di questi;
- o. L'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- p. Ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore;
- q. Qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- r. La vendita con consegna immediata delle macchine ed attrezzature esposte. È consentita, all'interno dello stand assegnato, la vendita di gadget, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, previo ottenimento, da parte dell'espositore, delle autorizzazioni necessarie in ossequio alla normativa vigente;
- s. L'uso del sonoro degli apparecchi audiovisivi;

Art. 22 - DIVIETI IN GENERALE

- t. Avvalersi del marchio Agrilevante, senza espressa autorizzazione dell'Organizzatore e dell'Ente;
- u. La presentazione di macchine senza adeguati dispositivi di protezione per le parti che possano costituire pericolo per i visitatori;
- v. Fumare all'interno dei padiglioni e negli altri locali chiusi del quartiere fieristico;
- w. Smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell'ora stabiliti dall'Organizzatore per la smobilitazione;
- y. Esporre macchine non conformi al marchio CE senza relativo cartello, come riportato ai sensi della direttiva "macchine" 2006/42/CE.

L'Organizzatore e l'Ente non sono responsabili delle macchine esposte non conformi alla legislazione vigente in materia di prevenzione infortuni. Per l'eventuale funzionamento di apparecchi sonori, per i quali sono obbligatoriamente dovuti i diritti d'autore alla S.I.A.E., l'Espositore dovrà essere preventivamente autorizzato dalla sede S.I.A.E. di Bari. Nel caso in cui la S.I.A.E., a seguito di controlli effettuati durante la manifestazione, dovesse riscontrare la mancata preventiva autorizzazione alla diffusione sonora, l'importo che verrà dalla stessa S.I.A.E. addebitato ad FEDERUNACOMA Srl per i diritti d'autore, verrà automaticamente portato a debito dell'Espositore inadempiente ed inserito nell'estratto conto finale. La mancata osservanza delle suesposte disposizioni costituisce inadempimento contrattuale. Di conseguenza FEDERUNACOMA Srl potrà applicare alle ditte espositrici inadempimenti una penale da un minimo di € 300,00 = ad un massimo di € 900,00 = per ciascuna infrazione, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. Si conviene espressamente che faranno piena prova gli accertamenti effettuati dal personale dell'Organizzatore, purché controfirmati da almeno due Ditte espositrici o da due visitatori, anche ove manchi la sottoscrizione della ditta espositrice a cui viene contestata l'infrazione. Ove una ditta espositrice si renda responsabile di almeno tre infrazioni, anche diverse, ciò produrrà ipso iure risoluzione del contratto con l'obbligo della ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 23 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

La Società Organizzatrice si riserva di stabilire, anche in deroga al presente regolamento generale, norme e disposizioni da esso giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente regolamento e hanno perciò carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente regolamento generale. La Società Organizzatrice può adottare il provvedimento di espulsione dall'esposizione. In tale eventualità l'espositore non ha diritto a rimborsi od indennizzi a nessun titolo.

Art. 24 - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DEL SALONE

E' facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Qualora per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore l'Esposizione non possa essere realizzata in tutto o in parte l'Organizzatore avrà la facoltà di annullare le domande di ammissione e di restituire agli Espositori interessati i fondi disponibili, in proporzione alla somma da ciascuno versata, dopo aver dedotto le spese sostenute e impegnate. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o email, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art. 25 - FORMA; DOCUMENTI CONTRATTUALI; RECLAMI

La forma scritta è la sola consentita per il contratto di esposizione, per ogni variazione al suo contenuto e per ogni comunicazione ad esso inerente. Valgono come documenti contrattuali unicamente quelli predisposti da FEDERUNACOMA Srl, ossia la "domanda di ammissione" e la "conferma di ammissione". Sugli stessi non è consentito apporre, variazioni o cancellature. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ad FEDERUNACOMA Srl comunque entro e non oltre il termine di decadenza di tre giorni dalla data di chiusura dell'evento.

Art. 26 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, ripresi con telecamere, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'Organizzatore. Quest'ultimo e tuttavia si riserva il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone od effettuandone anche la vendita. L'Espositore si impegna a presentare, nel proprio stand, unicamente macchine, attrezzature, componenti, tecnologie ed impianti per l'agricoltura ed il giardinaggio conformi al rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale efficaci in Italia di cui al D. Lgs. n.30/2005 come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e alle norme comunitarie ed internazionali, ivi compresi le opere del disegno industriale di cui all'art. 2 della Legge 22.4.1941, n. 633. Il venir meno di tale dichiarazione d'impegno con comportamenti ad essa contrari determinerà l'immediata chiusura dello stand, riservandosi l'Organizzatore qualunque azione volta a meglio tutelare gli interessi della manifestazione fieristica e degli altri Espositori.

Art. 27 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, ELEZIONE DI DOMICILIO, NORME LEGISLATIVE APPLICABILI, GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

È fatto obbligo all'Espositore attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione antincendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Fiera del Levante.

L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi in materia previdenziale assicurativa, fiscale, etc.

L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la propria sede legale ed accetta, in via esclusiva la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bari. Il rapporto fra l'Organizzatore, Fiera del Levante, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di Bari, e si impegna ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse dall'Ente Autonomo Fiera del Levante. Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore dell'Ente che sarà quindi legittimato – In caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge – ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di Servizio nel Quartiere.

Art. 28 - RAPPORTI CON FIERA DEL LEVANTE

Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e prestazione del consenso.

I dati personali forniti dall'interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nella presente domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione onde perseguire le finalità istituzionali ed ogni altra attività – sia pure connessa e complementare – diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi – dell'Organizzatore e di Fiera del Levante incluse le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva, della pubblicazione on line ed off line, della valutazione della soddisfazione dell'utente, di finalità commerciali e di marketing, di scopi statistici ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all'estero.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati in conformità a quanto deliberato dal D.lgs. 30/06/2003 N.196 articoli 31-33-34-36.

Il trattamento può pertanto avvenire sia direttamente che con l'intervento di terzi con qualsiasi mezzo e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati – e pure trasferiti a terzi – anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguentemente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa – e particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività dell'Organizzatore e di Fiera del Levante – ad altri soggetti del settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consortili – banche dati esterne – ricerche di mercato – ecc.) – ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna.

Titolare del trattamento è la FEDERUNACOMA Surl, con sede a Bologna 40127 - Via Aldo Moro , 64 - Torre 1.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.) rivolgendosi per ulteriori informazioni per l'Organizzatore al sito internet www.agrilevante.eu e nei confronti dell'Ente alla pagina Web www.fieradellelevante.it

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell'espletamento delle attività sopra descritte e l'eventuale rifiuto potrà comportare per l'Organizzatore il rifiuto di stipulare ed eseguire il contratto di partecipazione.

L'interessato, presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 esprime nella richiesta di partecipazione per specifica approvazione anche della presente clausola.

Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



AGRILEVANTE

Esposizione Internazionale
delle Macchine, Impianti e
Tecnologie per la Filiera Agricola.



**FEDER
UNACOMA** S.r.l.

FEDERUNACOMA Surl

Sede operativa e amministrativa: Italia - 00159 Roma - Via Venafrò, 5 - Tel. (+39) 06.432.981 - Fax (+39) 06.4076.370
Sede legale: 40127 Bologna - Via Aldo Moro, 64 - Torre I - P.Iva 04227291004

www.agrilevante.eu - agrilevante@federunacoma.it